



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 101 del 04/08/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione verbale della seduta precedente; 3) Approvazione della "Regolamentazione dell'installazione e gestione di DEHORS"; 4) Studio, consultazione e redazione del "Regolamento comunale sulle sale giochi e sull'installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago"; 5) Varie ed eventuali.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		17,30	19,30		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		18.15	19,30		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		17,30	18,45		
Componente	Coppola Gaspare	SI		17,30	19,30		
Componente	Fundarò Antonio	SI		17,30	19,30		
Componente	Lombardo Vito	SI		17,30	19,30		
Componente	Sciacca Francesco	SI		17,30	18.20		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 04 del mese di Agosto, alle ore 17,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Campisi Giuseppe, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio, Lombardo Vito e Sciacca Francesco.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Approvazione verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Approvazione della Regolamentazione dell'installazione e gestione di DEHORS**".

Il Presidente Pipitone dà lettura integrale del Regolamento già definito nelle precedenti sedute.

ARTICOLO 1

OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo di elementi di varia tipologia, individuati come "dehors". Ai fini del presente regolamento si intende con il termine "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.

2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. Per occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico con "Dehors" si intende, in particolare per quanto concerne alla durata, la compresenza funzionale ed armonica di elementi strutturali e strumentali. I "Dehors" come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da "precarietà e facile amovibilità", in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Conseguentemente, essi non possono surrogare requisiti

strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti.

3. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la temporaneità si intende riferita ad un periodo con durata complessiva non superiore a 360 giorni calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico.

4. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono classificati come di seguito indicato:

- 1) tavoli e sedie;
- 2) pedane;
- 3) elementi di delimitazione;
- 4) ombrelloni;
- 5) tende a sbraccio;
- 6) coperture su disegno
- 7) coperture a doppia falda o a falde multiple;
- 8) strutture a padiglione temporanee, con possibilità di chiusura stagionale.

5. Gli elementi individuati al precedente comma 4 ai punti 4, 5, 6, 7, 8 sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto 1, mentre gli elementi individuati ai punti 2 e 3 sono qualificati come strutture accessorie.

ART. 2

CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER LA COLLOCAZIONE DEI “DEHORS”

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

2. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

3. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di “dehors” elencati al precedente art. 1, devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.

ART. 3

CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON “DEHORS”

1. Ai fini del presente regolamento, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 1, comma 1, quando il soggetto deposita ed occupa il suolo con beni strumentali, materiali

ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni, tappeti, zerbini e con eventuali strutture di copertura. L'assenza dei dehors di cui all'art. 1 comma 4 lettere 1, 2 e 3 pur in presenza di strutture di copertura non determina, ai soli fini di applicazione del COSAP, occupazione di suolo pubblico, salvo che dette strutture insistano su suolo pubblico per un periodo superiore a 5 giorni.

2.L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario e a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente. Qualora l'occupazione riguardi dehors di tipo 6, 7 e 8 e si estenda anche in spazi limitrofi, quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Le occupazioni con dehors di tipo 1), 2), 3) e 4) previste nelle zone antistanti le vetrine di altre attività commerciali, possono essere autorizzate con la condizione di essere effettuate solo negli orari di chiusura di tali attività e con l'obbligo della rimozione dei manufatti durante gli orari di apertura dei negozi; tali occupazioni possono essere autorizzate anche negli orari di apertura delle attività commerciali limitrofe solo dietro presentazione, da parte del richiedente la concessione, dell'assenso scritto degli esercenti stessi.

3.L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

4.Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario non debbono essere attraversati da carreggiate stradali: fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane e quelle nelle zone a traffico limitato, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale.

5.In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

6.Ad eccezione delle aree classificate quali isole ambientali, in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.

7.Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia, ecc).

ART. 4

PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I “DEHORS” E TENDE

1. Sugli elementi componenti i dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture indicate all'art. 1, comma 4.

ART. 5

LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEL “DEHORS”

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi modifica, sospensione e revoca della concessione secondo quanto stabilito dall'articolo 24 del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio o della proprietà ove insiste l'occupazione.

ART. 6

DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETÀ PRIVATE DAGLI ELEMENTI DEL “DEHORS”

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi.

ART. 7

MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI “DEHORS”

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “dehors” devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.

2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

3. È fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza

l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

4. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova autorizzazione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

ART. 8

RINNOVO DELLE CONCESSIONI E DIVIETO DI PROROGA

1. La concessione di occupazione di suolo per "dehors", è rilasciata per una durata non superiore a 360 giorni. La predetta durata non può essere soggetta a proroga.

2. Allo scadere del termine di cui al precedente comma l'occupazione di suolo pubblico per "dehors" cesserà.

3. L'occupazione di suolo pubblico per dehors potrà essere oggetto di una nuova concessione previo esperimento delle procedure di cui al presente articolo e previo accertamento dell'avvenuta cessazione dell'occupazione di suolo pubblico entro i termini stabiliti. Essa sarà rilasciata una volta decorsi non meno di cinque giorni dalla scadenza della precedente autorizzazione.

4. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per dehors non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali di cui all'articolo 3 comma 1 devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario.

ART. 9

REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I "DEHORS"

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

2. La concessione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnicoestetica;
- d) qualora vengano a mancare le autorizzazioni prescritte dall'art. 2, comma 2 del presente regolamento;
- e) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
- f) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.

3. Nei casi previsti dai punti b), c), d), del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui all'art. 5 e per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

ART. 10

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELEMENTI PER LA COMPOSIZIONE DEI "DEHORS"

1. Con deliberazione della Giunta sono definite, per ogni tipologia di elementi per la composizione dei "dehors", così come elencate nell'art. 1, comma 4, le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori oltre alle indicazioni dei parametri da rispettare per la loro collocazione e, altresì, stabilirà le modalità per il controllo dei progetti presentati (disciplina delle procedure, criteri e modalità attuative).
2. La disciplina di cui sopra potrà essere preventivamente sottoposta al parere delle Commissioni Consiliari competenti.

ART. 11

PIANI DI ZONA

1. La Giunta Comunale può predisporre piani di zona relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti.
2. L'Amministrazione Comunale inoltre, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali con un'unica domanda.

3. I piani di zona e i progetti di arredo devono stabilire, tra l'altro, tempi e modalità per l'adeguamento dei dehors regolarmente autorizzati.

Art. 12

LIMITAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DI “DEHORS” – AREE

1. Con propria deliberazione la Giunta può individuare le aree/i luoghi nei quali sono ammesse sui sedimi composizioni di elementi per i “dehors” esclusivamente corrispondenti a quanto previsto all'art. 1, comma 4, punto 1 del presente regolamento (tavoli e sedie).

2. La Giunta, con il medesimo provvedimento di cui al precedente comma può individuare altresì le aree/i luoghi nei quali sono vietate le installazioni di “dehors” corrispondenti a quanto previsto all'art. 1, comma 4, punti 6, 7, 8 del presente regolamento.

3. Nei percorsi porticati e nelle gallerie sono ammesse esclusivamente soluzioni prive di copertura.

ART. 13

PROCEDURE E SEMPLIFICAZIONE

1. Le procedure relative all'attivazione ed allo sviluppo dei procedimenti amministrativi prelusivi all'adozione dei provvedimenti di concessione di occupazione di suolo per i “dehors” sono definite con specifici atti degli organi competenti, nel rispetto dei principi di semplificazione dell'attività amministrativa dettati dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

2. In ogni caso deve essere garantita tempestiva informazione al richiedente in ordine allo sviluppo del procedimento relativo al provvedimento di concessione, qualora lo stesso presenti particolari problematiche, al fine di assicurare all'interessato l'intervento nel procedimento stesso con l'utilizzo degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 14

SANZIONI

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro disposta dall'art. 16, comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3

ART. 15

DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) ed alla regolamentazione per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione all'installazione di tende ed insegne si fa riferimento a quanto previsto:
 - _ dal Regolamento Urbanistico ed Edilizio vigente; nel caso in cui tale strumento urbanistico assoggetti l'installazione dei manufatti al titolo abilitativo edilizio la concessione di suolo pubblico è condizione necessaria per l'ottenimento del suddetto titolo;
 - _ dal Piano generale degli Impianti (disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari, modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione).
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento in relazione a lavori nel sottosuolo, si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti per l'esecuzione di scavi su suolo pubblico e relativi ripristini.

ART. 16

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti possono adeguare spontaneamente le proprie strutture come previsto nel presente regolamento, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.
3. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione può imporre l'obbligo, in qualunque momento, o procedere con la revoca della concessione.

Letto il Regolamento, il Presidente lo pone a votazione per alzata di mano.

La votazione produce il seguente risultato:

Favorevoli: Pipitone Antonio, Campisi Giuseppe, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio, Lombardo Vito, Sciacca Francesco.

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno.

Il Regolamento viene approvato con voto unanime da parte dei Consiglieri presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G.: **“Studio, consultazione e redazione del “Regolamento comunale sulle sale giochi e sull’installazione degli apparecchi e congegni di intrattenimento e svago”**”.

Il Presidente Pipitone dopo avere dato lettura dell’articolo realizzato nella precedente seduta, invita i Consiglieri a formulare proposte relativamente ai successivi articoli che qui di seguito, dopo ampia discussione ed approfondimento, vengono redatti.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l’installazione e l’uso nei pubblici esercizi, nei punti raccolta di altri giochi autorizzati, negli esercizi commerciali, nei circoli privati, negli esercizi artigianali e in tutti gli altri così’ come definiti dal precedente articolo 1 del presente Regolamento, fatta salva la normativa nazionale ed in particolare il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/10/2003 e del 18/01/2007 e s.m.i.

Lo stesso si prevede altresì per la disciplina dell’apertura, trasferimento, ampliamento delle attività esercitate in sale pubbliche da gioco, le cosiddette “sale giochi”, così come definite dall’articolo 1, lett. G) commi 4,5,7,8,9 del presente regolamento. Le tipologie dei giochi trattati dal presente Regolamento sono quelle previste:

1. dall’articolo 110 comma 6 e comma 7 del TULPS;
2. dall’articolo 110 comma 7 lett. c) del TULPS e altri giochi meccanici non soggetti a null osta dell’Amministrazione dello Stato soggetti comunque a limiti numerici dal presente Regolamento;
3. altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici, giochi da tavolo, calciobalilla, ping-pong e similari, giochi delle carte, giochi con il computer non soggetti ad alcun limite numerico installabili negli esercizi di cui all’articolo 86 del TULPS.

Rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento anche le forme di gioco esercitate in forma non imprenditoriale esercitate nei circoli privati anche se non autorizzati all’attività di somministrazione. In ogni caso in questi esercizi è sempre vietata l’installazione di apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 del TULPS.

Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l’attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

L’installazione degli apparecchi disciplinati dal presente Regolamento è consentita esclusivamente all’interno degli esercizi o delle aree date in concessione demaniale marittima. Sono pertanto escluse le aree destinate a plateatico ancorché delimitate e coperte.

Gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del Tulp, non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all’interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all’interno delle pertinenze di luoghi di culto.

Articolo 3 - Principi generali

Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente regolamento si informano ai principi seguenti:

1. libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'articolo 41 della Costituzione;
2. tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
3. semplificazione procedimentale mediante gli istituti dell'autocertificazione e del procedimento di cui agli articoli 19 e 20 della L. 241/90 e s.m.i..
4. R.D. 18 giugno 1931 n. 773 "Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza";
5. Legge Regionale che disciplina le sale da gioco;

.Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione diretto alla tutela:

1. dell'ordine pubblico, della sicurezza e della quiete della collettività;
2. del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
3. della prossimità (entro 150 metri) a luoghi di pubblico interesse di locali sede dell'attività e più precisamente: istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette.

Alle ore 18.15 entra il Consigliere Castrogiovanni Leonardo.

Articolo 4 – Norme sul procedimento amministrativo

Per l'installazione, la distribuzione, la gestione, l'attivazione, la modificazione di qualsiasi gioco nei locali in cui si svolgono le attività elencate all'articolo 1 punto G) del presente Regolamento, è fatto obbligo al titolare di munirsi di autorizzazione di cui all'articolo 86 del TULPS, sostituita con segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'articolo 19 della L.241/90 e s.m.i..

Per l'apertura o il trasferimento di sale pubbliche da gioco dette comunemente sale giochi, agenzie di raccolta scommesse ippiche e sportive, sale VLT (videolottery) è fatto obbligo al titolare di munirsi di autorizzazione di cui all'articolo 86 e/o all'articolo 88 del TULPS, così come disciplinata dall'articolo 20 della L. 241/90 e s.m.i..

Il procedimento amministrativo di cui al presente Regolamento rientra nella competenza del Servizio Attività Produttive.

I modelli per la presentazione delle denunce di inizio attività e delle richieste di autorizzazione sono predisposti dal Servizio Attività Produttive. La comunicazione o la richiesta di autorizzazione effettuate con modulistica diversa, qualora non contengano tutti

gli elementi previsti dalla normativa vigente e da quanto contenuto e previsto dal presente Regolamento, non sono efficaci e quindi non idonee a produrre effetti giuridici.

Alle ore 18.20 esce il Consigliere Sciacca Francesco.

La segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), e la richiesta di autorizzazione a firma del richiedente, devono contenere:

1. dati anagrafici del richiedente e del rappresentante, se previsto;
 2. dati e sede dell'impresa;
 3. dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi, ovvero morali, previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del TULPS da parte del dichiarante ed eventuali soci;
 4. il tipo di attività svolta in relazione alle distinte ipotesi previste rispettivamente dai commi 1 e 3 dell'articolo 86 e dall'articolo 88 del TULPS;
 5. elenco dei giochi installati, loro collocazione e dichiarazione che il loro numero non supera quello massimo previsto dalle normative vigenti e dal presente regolamento e che gli stessi sono conformi ai requisiti di legge richiesti;
 6. dichiarazione di aver ottenuto per ciascun apparecchio il nulla osta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ove previsto;
 7. dichiarazione di disponibilità dei locali sede dell'attività;
 8. la data di rilascio del certificato di prevenzione incendi, se del caso;
 9. quant'altro ritenuto necessario dal Servizio Attività Produttive del Comune a tutela dell'ordine pubblico, della pubblica sanità, della destinazione dei locali, della sicurezza, ecc;
- I termini per il procedimento di cui alla L. 241/90 e s.m.i., decorrono dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda regolare e completa.

Qualora la S.C.I.A. o la richiesta di autorizzazione non siano regolari o siano incomplete, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione anche contestualmente alla comunicazione di avvio di procedimento di cui all'articolo 8 della L. 241/90 e s.m.i., indicando le cause di irregolarità o incompletezza riscontrate, assegnando un termine entro il quale regolarizzare la pratica.

In tal caso, il procedimento si considera interrotto fino alla regolarizzazione di quanto richiesto. Nel caso di mancata regolarizzazione la denuncia di inizio attività o la richiesta di autorizzazione non si considerano accolte e l'attività eventualmente iniziata è da considerarsi indebitamente condotta e da cessare.

Nel caso in cui il Servizio Attività Produttive non provveda alla comunicazione di avvio di procedimento di cui all'articolo 8 della L. 241/90 e s.m.i., il termine del procedimento decorre comunque dalla data di ricevimento della S.C.I.A. o della richiesta di autorizzazione.

Per i locali sede di sale pubbliche da gioco comunque denominate, sarà effettuata la verifica del requisito di sorvegliabilità di cui all'articolo 153 del Regolamento di esecuzione del

TULPS e della distanza dai luoghi d'interesse così come individuati nel successivo articolo 12 comma 2.

È facoltà del Servizio Attività Produttive predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.

Articolo 5 - Durata ed efficacia dell'autorizzazione e della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)

Le autorizzazioni di cui all'articolo 86 e 88 del TULPS sono concesse per cinque anni e ne può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza.

Le autorizzazioni si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati.

Determinano l'efficacia dell'autorizzazione o della S.C.I.A.:

- a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli apparecchi installati;
- b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

L'autorizzazione comunale, la S.C.I.A., la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.

Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Articolo 6 - Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione e della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)

L'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi dell'art. 86 e quella rilasciata ai sensi dell'art. 88 del TULPS per gli effetti dell'articolo 20 della L. 241/90 e s.m.i. e la segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.) resa ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i. decadono d'ufficio in caso di:

- a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
- b) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del TULPS;
- c) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
- d) trasferimento di sede o di titolarità dell'azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del TULPS;
- e) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione al Servizio Attività Produttive, così come previsto dall'art. 99 del TULPS

- f) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
- g) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
- h) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110 comma 9 del TULPS da parte del titolare;
- i) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle inerenti il divieto di fumo, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione;
- j) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative.

L'accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto i).

L'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi dell'art. 86 e quella rilasciata ai sensi dell'art. 88 del TULPS per gli effetti dell'articolo 20 della L. 241/90 e s.m.i. può essere revocata:

- a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse.

L'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi dell'art. 86 e quella rilasciata ai sensi dell'art. 88 del TULPS per gli effetti dell'articolo 20 della L. 241/90 e s.m.i. e la segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.) resa ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i. possono essere sospese:

- a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;
- b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

La sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 10 del TULPS in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento è la seguente:

- a) 7 giorni nel primo caso di abuso;
- b) 30 giorni in ogni successiva ipotesi di abuso.

L'attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l'autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

Alle ore 18,45 esce il Consigliere Campisi Giuseppe.

Articolo 7 - Requisiti soggettivi

La segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o la domanda di autorizzazione devono essere respinte ai sensi degli articoli 11 comma 1 e articolo 92 e 131 del TULPS qualora il richiedente e/o dichiarante:

- a) abbia riportato una condanna a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione;
- b) sia sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- c) sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;
- d) sia incapace di obbligarsi e cioè il minore di anni 18, l'interdetto, l'inabilitato e chi sia stato dichiarato fallito e non abbia ottenuto la riabilitazione.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del TULPS, le attività iniziate a seguito di presentazione della S.C.I.A. o della richiesta di autorizzazione possono essere interrotte, qualora nei confronti del richiedente e/o del dichiarante si accerti l'assenza del requisito di buona condotta, oppure qualora lo stesso abbia riportato una condanna per:

- a) delitti contro la personalità dello Stato;
- b) delitti contro l'ordine pubblico;
- c) delitti contro persone commessi con violenza;
- d) furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- e) violenza o resistenza all'autorità

Sono fatte salve le disposizioni in materia di requisito antimafia, nonché in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

Articolo 8 – Caratteristiche dei giochi

I giochi devono essere leciti.

E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del decreto 11 marzo 2003 e s.m.i. ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall' AAMS.

E' consentita l'installazione di apparecchi telematici con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento, purché autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.

Tali apparecchi con connessione telematica possono prevedere anche vincite in denaro e devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17/09/2007 e s.m.i.

E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge.

Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, vidimata dal Sindaco o suo delegato, o quella predisposta dal Ministero dell'Interno in caso di giochi a carattere nazionale.

Articolo 9 - Giochi d'azzardo

Per apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo si intendono quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati dall'articolo 110 comma 6 del TULPS escluse le macchine vidimatici per i giochi dello Stato.

L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e le attrezzature di cui al precedente comma non possono essere installate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque genere.

Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Sono vietati, escluso le macchine vidimatici per gioco del totocalcio, dell'enalotto e del totip, ed altri giochi in conformità a quanto previsto dalla L. 904/1986 e s.m.i., gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole e, qualunque siano i simboli adottati, ad alcuno dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti.

Articolo 10 – Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti

Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:

- a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
- b) l'obbligo di installare gli apparecchi o congegni, all'interno dei circoli privati con somministrazione, in posizione non adiacente all'area di somministrazione e da essa separata funzionalmente;

- c) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
 - d) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;
 - e) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;
 - f) il divieto per i minori di anni 14 di utilizzare gli altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici, ed i giochi disciplinati dall'art. 110 comma 7 lett. a) e c) del TULPS, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - g) Il divieto nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, di utilizzo delle apparecchiature di cui al precedente comma ai minori che hanno compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18 a meno che non accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
 - h) Ove ricorrano le circostanze, sarà rispettato il D.M. 16/02/1982 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;
 - i) Il rispetto dei livelli massimi di pressione sonora previsti dall'articolo 2 del DPCM 16/04/1999 n. 215 procedendo alle verifiche degli stessi ed ai conseguenti adempimenti prescritti dall'articolo 3 dello stesso DPCM, nonché da quanto previsto dalla LEGGE QUADRO sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.;
 - j) L'impianto elettrico dei locali sarà realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;
 - k) Il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;
 - l) L'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo.
- Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:
- a) il superamento dei limiti numerici disposti dal presente regolamento;
 - b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici di cui al presente regolamento, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.

Articolo 11 - Informazione al pubblico

All'interno dei locali autorizzati allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al presente Regolamento.

Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello per la limitazione di utilizzo dei giochi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS ai minori di 18 anni nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti. Anche all'esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.

Nel cartello dovrà anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di anni 14 se non accompagnati per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all'articolo 110 comma 7 lett. a) e c) del TULPS.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del TULPS, devono essere chiaramente visibili, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, la S.C.I.A. presentata ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i. o l'autorizzazione rilasciata dal Comune.

Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

Il Presidente Pipitone alle ore 19,30 chiude la seduta, rinviando la prosecuzione della redazione dello strumento regolamentare alla successiva seduta.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO